

(N. 2576)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1952

Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto sperimentale del vetro, con sede in Venezia, riconosciuto con regio decreto 19 gennaio 1940, n. 467, quale ente parasindacale aderente alla Confederazione fascista degli industriali ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, aveva per scopo di svolgere indagini tecniche economiche intese al miglioramento qualitativo dei prodotti e delle materie prime, nonché la istruzione professionale e l'assistenza sociale dei lavoratori.

L'ente funzionò fino al 1944, dopo di che, sia in conseguenza degli eventi bellici che per mancanza di mezzi, sospese ogni attività.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1949 fu nominato un commissario straordinario per la gestione temporanea dell'ente.

Essendo risultato che l'ente non può riprendere la sua attività con i mezzi di cui dispone, è apparso opportuno disporre la soppressione.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che detta le norme per la liquidazione del patrimonio dell'ente.

Poichè tale patrimonio fu costituito con i contributi degli industriali del vetro, è apparso opportuno disporre che il commissario dovrà limitare la liquidazione dei beni nella misura necessaria a soddisfare le passività, e che il residuo di tali beni dovrà essere, con provvedimento dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, destinato a fini analoghi a quelli perseguiti dal soppresso istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto sperimentale del vetro, con sede in Venezia, istituito con regio decreto 19 gennaio 1940, n. 467, è soppresso e messo in liquidazione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio è nominato un commissario liquidatore ed un comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del Ministero dell'industria e commercio e uno dei creditori.

Art. 3.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1946, n. 685, in quanto applicabili.

Art. 4.

Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare delle passività, il commissario limiterà le vendite dei mobili e degli strumenti tecnici dell'istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passività.

Art. 5.

Trascorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinerà l'eventuale residuo attivo, nonchè i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto sperimentale del vetro.